

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**COMUNE DI VALCHIUSA**

PARZIALE RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI  
AD USO DIDATTICO E LABORATORI

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MATERIALE DELLA VALCHIUSELLA

**Progetto Esecutivo**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**C.S.A.**

15.05.2023

Angela FERRARI Architetto

corso Botta, 18 – 10015 – Ivrea t. 0125424602

email: arch.ferrariangela@tiscali.it

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### CAPO I – DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

1.1. Oggetto dell'appalto .....	pag.5
1.2. Ammontare dell'appalto .....	pag.5
1.3. Modalità di appalto e stipulazione contratto .....	pag.6
1.4. Conoscenza delle condizioni di appalto .....	pag.7
1.5. Osservanza di leggi, regolamenti del Capitolato Speciale d'Appalto .....	pag.7
1.6. Essenzialità delle clausole .....	pag.7
1.7. Rappresentante tecnico dell'Impresa .....	pag.8
1.8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	pag.8
1.9. Obblighi di riservatezza .....	pag.8
1.10. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore.	
Responsabilità dell'appaltatore .....	pag.9
1.11. Oneri speciali, spese, utenze.....	pag.11
1.12. Norme per l'esecuzione dei lavori .....	pag.11
1.13. Affidamento e consegna dei lavori .....	pag.12
1.14. Tempi e termini per l'esecuzione dei lavori .....	pag.12
1.15. Sospensioni e proroghe .....	pag.13
1.16. Penali e risoluzione per inadempimento e recesso .....	pag.13
1.17. Osservanza dei contratti collettivi .....	pag.15
1.18. Disposizioni antimafia .....	pag.15
1.19. Applicazione delle norme di sicurezza nel lavoro .....	pag.16
1.20. Condizioni particolari .....	pag.16
1.21. Danni di forza maggiore .....	pag.16
1.22. Misurazioni dei lavori .....	pag.17
1.23. Contabilità dei lavori a misura .....	pag.17
1.24. Liquidazione del corrispettivo .....	pag.17
1.25. Revisione dei prezzi .....	pag.18
1.26. Elenco prezzi unitari .....	pag.18
1.27. Nuovi prezzi .....	pag.18
1.28. Elenco prezzi .....	pag.19
1.29. Tracciabilità dei flussi finanziari .....	pag.19
1.30. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto .....	pag.19
1.31. Garanzia provvisoria .....	pag.19
1.32. Garanzia definitiva .....	pag.20
1.33. Divieto di cessione del contratto – cessione del credito .....	pag.21
1.34. Fallimento dell'Appaltatore .....	pag.21
1.35. Responsabilità per danni e controversie .....	pag.21
1.36. Foro competente.....	pag.21

## **CAPO II ESECUZIONE DEI LAVORI – MODI DI ATTUAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

### **ART. 2: ATTUAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

2.0. Prescrizioni particolari.....	pag.22
2.1. Demolizioni e rimozioni .....	pag.22
2.2. Malta e conglomerati .....	pag.23
2.3. Malte preconfezionate .....	pag.23
2.4. Tubazioni .....	pag.23
2.5. Pavimenti e rivestimenti in ceramica.....	pag.24
2.6. Pacimenti e battiscopa in PVC .....	pag.25
2.7. Levigatura e Verniciatura pavimento in legno.....	pag.25
2.8. Opere in cartongesso – Norme generali e particolari .....	pag.25
2.9. Tinteggiatura .....	pag.25
2.10. Impianti tecnologici .....	pag.26
2.11. Collocamento in opera - norme generali.....	pag.27
2.11.1. Collocamento di manufatti in cartongesso.....	pag.27
2.11.2. Applicazione di tinta .....	pag.27
2.11.3. Collocamento di manufatti in ceramica .....	pag.27
2.11.4. Collocamento in opera di manufatti in pvc .....	pag.28
2.11.5. Messa in opera di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'Amministrazione appaltante .....	pag.28

## **CAPO III - REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI, MODALITÀ DELLE PROVE**

### **Art. 3: REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

3.1. Materiali in genere .....	pag.28
3.2. Acqua, calce, leganti idraulici, additivi .....	pag.29
3.3. Materiali per pavimentazioni .....	pag.29
3.4. Impianto termo-idraulico.....	pag.30
3.5 Materiali diversi .....	pag.30

### **Art. 4: CAMPIONI E PROVE..... pag.31**

## **CAPO IV - MODALITÀ DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 5: NORME GENERALI..... pag.31**

<b>Art. 6: LAVORI COMPENSATI A MISURA.....</b>	<b>pag.31</b>
<b>Art. 7: LAVORI COMPENSATI A CORPO .....</b>	<b>pag.32</b>
<b>Art. 8: LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA.....</b>	<b>pag.32</b>

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### CAPO I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

#### Art. 1 – LAVORI IN OGGETTO

##### 1.1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite dal presente Capitolato d'Appalto e dagli altri documenti di gara, delle seguenti attività:

- 1) La parziale ristrutturazione dei locali dell'ex Municipio di Trausella ad uso didattico e laboratori per la valorizzazione della cultura materiale della Valchiusella;
- 2) La gestione dei lavori eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei lavori la corretta e corrente verifica di ogni singola esecuzione e la conoscenza analitica di tutte le attività, tale da permettere alla D.L. la precisa e puntuale gestione contabile dei lavori svolti.

##### 1.2. Ammontare dell'appalto

Come dettagliato nel Quadro Economico facente parte della documentazione della presente Ristrutturazione, i lavori sono suddivisi nel seguente modo:

A CORPO: opere edili (demolizioni, costruzioni, impianto termo-idraulico comprensivo di apparecchiature sanitarie, tinteggiatura pareti, smaltatura porte/arredi, fornitura e posa pavimento e rivestimento ceramico): € 22772,28; impianto elettrico, comprensivo di fornitura ed installazione di corpi illuminanti (€ 4000,00); fornitura e posa di pavimentazione e battiscopa in pvc (€ 4292,81); decorazione pittorica delle pareti della Sala Multimediale (€ 1000,00).

A MISURA: non sono previsti lavori a misura.

I sopraddetti importi sono considerati con IVA esclusa.

L'importo per l'esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso d'asta) è di € 32065,09

La stima dei costi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) è di € 981,38.

Per un TOTALE LAVORI in appalto di € 33046,47.

La somma a disposizione della Stazione Appaltante è di € 49453,53 per un TOTALE GENERALE di € 82.500,00.

L'offerta dell'aggiudicatario, praticata in sede di gara con la modalità di un unico ribasso sull'importo di euro 32065,09 oltre IVA; l'importo sarà aumentato dei costi per la Sicurezza di cui sopra, non soggetti a ribasso.

- d) I risparmi ottenuti dal ribasso d'asta praticato potranno essere utilizzati, a discrezione della Stazione Appaltante, per altre lavorazioni analoghe nel limite finanziario dell'importo contrattuale.
- e) Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

### **1.3. Modalità di appalto e stipulazione contratto**

Gli importi delle opere "a corpo" sono tali da poter essere affidate dalla Stazione Appaltante con incarico diretto. L'appalto viene affidato ad uno o più Operatori Economici, assuntori diretti del contratto che saranno gli unici titolari di ogni rapporto con il Committente ed i suoi organi e rappresentanti.

Le somme di cui al precedente Quadro Economico di Spesa indicano gli importi presunti per le opere; i suddetti importi, al netto del ribasso d'asta, debbono intendersi compensativi di tutti gli oneri, nessuno escluso, per portare le opere a perfetto compimento ed uso.

I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari – Edizione 2023, per le economie si farà riferimento alla tabella "costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili" come da Decreto Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DD/26 del 22/05/2020, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d'Appalto e nel presente documento.

Categoria di tutte le opere previste nel presente appalto ex D.Lgs. 12.04.2006, n. 163: «OG1» Classifica I – Edifici civili e industriali.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto e/o Prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Edizione 2023 ed è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per una particolare tipologia di lavorazione non reperibile all'interno del Prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Edizione 2023, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 (articolo abrogato ma valido nel principio, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli della tabella "costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili" come da Decreto Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DD/26 del 22/05/2020) o comunque in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte – Edizione 2023, vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili ed al netto del ribasso offerto.

Il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto, è mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

#### **1.4. Conoscenza delle condizioni di appalto**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma, altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti ed, in generale, di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

#### **1.5. Osservanza di leggi, regolamenti del Capitolato Generale di Appalto**

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche:

- dal decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 – Regolamento recante il capitolato d'appalto dei lavori pubblici, per la parte rimasta in vigore;
- dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
- dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti inerenti la prevenzione degli infortuni sugli ambienti di lavoro;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme e disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi tenuto conto di ciò nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- d) delle leggi antimafia;
- e) delle leggi e regolamenti relativi alle opere edilizie, nonché di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente Capitolato.

#### **1.6. Essenzialità delle clausole**

Le ditte, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiarano che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

### **1.7. Rappresentante tecnico dell'Impresa**

L'Impresa dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di direttore tecnico previsti dalla normativa vigente (Art. 87 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il rappresentante dell'Impresa dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Amministrazione Committente.

L'incaricato della Ditta avrà la piena rappresentanza della Ditta stessa nei confronti della Committente; pertanto, tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante della Ditta.

### **1.8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Le imprese aggiudicatarie, ognuno per i lavori di propria competenza, dovranno impegnare personale idoneo, adeguatamente preparato ed in numero sufficiente allo svolgimento delle attività precedentemente descritte.

L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore, inoltre, sarà obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore sarà altresì obbligato, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i menzionati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincoleranno l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore sarà obbligato a dimostrare, in seguito a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia una cooperativa sociale, quest'ultima sarà obbligata ad applicare gli standard minimi di retribuzione previsti dal C.C.N.L. Cooperative Sociali, a prescindere dalla forma contrattuale prevista per l'impiego dei lavoratori.

Fermo restando quanto si qui esposto, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Stazione Appaltante avrà facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **1.9. Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, nonché di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a



qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, senza espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il suddetto obbligo non concernerà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegnerà ad operare in modo tale che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Stazione Appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere di riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del medesimo.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui trattasi.

In caso di inosservanza dei medesimi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo in capo all'Appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Le parti si impegneranno, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### **1.10. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore. Responsabilità dell'Appaltatore**

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura o in economia di cui al precedente art. 3 e ad elenco prezzi:

- a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;
- b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza;
- c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- d) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- e) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati;
- f) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque

stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

g) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale;

h) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti, personale e mezzi d'opera per rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

i) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale è ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:

- l'assicurazione RCD contro gli incidenti di tutte le opere appaltate, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza a quanto sopra e sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Committente procederà ad una detrazione, dalle rate di acconto, nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento degli obblighi sopra accennati, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo delle ritenute regolamentari e della cauzione. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo;
- l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nelle normative collegate di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso la Committente che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, od anche come semplice conseguenza dei lavori stessi;

- in conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a rilevare l'Amministrazione Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione delle opere a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Direzione Lavori, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Committente;
- dotare il proprio personale di una divisa decorosa munita di ben visibile contrassegno ed idonea al particolare lavoro da svolgersi; il personale dovrà essere inoltre munito di cartellino di riconoscimento con logo e ragione sociale dell'impresa, fotografia, nome, cognome e qualifica rivestita;
- utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico lavoro e tali comunque da permettere ai vari addetti di conoscere il funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti che saranno chiamati a gestire ed a mantenere. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell'Amministrazione Committente e delle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

### **1.11. Oneri speciali, spese, utenze**

Tutte le spese inerenti agli atti relativi all'Appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta presente e futura (fatta unica eccezione dell'IVA) sono a carico dell'Appaltatore.

Le spese per i consumi quali gasolio, gas metano, corrente elettrica, acqua, ecc, saranno a carico dell'Appaltatore, mentre gli eventuali allacci temporanei alle utenze esistenti, da eseguirsi durante gli interventi manutentivi straordinari, saranno effettuati dalla Stazione appaltante, fermo restando che l'Appaltatore dovrà osservare il rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

### **1.12. Norme per l'esecuzione dei lavori**

Ferma restando la facoltà dell'impresa appaltatrice di sviluppare i lavori nel modo che riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio alle attività in atto negli ambiti oggetto degli interventi.

La tempistica da rispettare per l'esecuzione degli interventi è quella indicata all'art.1.14 del presente Capitolato.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza della Committente - presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera minimamente l'Impresa dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle opere ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata.

Si stabilisce infatti che l'onere dell'Impresa è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

### **1.13. Affidamento e consegna dei lavori**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, che deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'Art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs 81/08 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

### **1.14. Tempi e termini per l'esecuzione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori indicato dalla D.L. e che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Per l'esecuzione delle opere non si prevedono lavori di scavo che necessitino di verifiche in contraddittorio tra l'Appaltatore e gli enti gestori circa l'esatta ubicazione e profondità dei sottoservizi ma, se così dovesse verificarsi, è obbligatorio stabilirle prima di procedere a qualsiasi lavoro di quel tipo.

### **1.15. Sospensioni e proroghe**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche estremamente avverse od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Cessate le cause della sospensione, la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale, fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui all'art. 14.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

### **1.16. Penali e risoluzione per adempimento e recesso**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale, ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali di cui trattasi, come precisato nei commi precedenti, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto (tramite mail o pec) dal Responsabile del Servizio Tecnico. L'Appaltatore potrà comunicare le proprie deduzioni al Responsabile nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione medesima. Qualora le suddette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta entro il termine ultimo indicato, potranno essere applicate le penali precedentemente descritte. In tale fattispecie, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo ad essa dovuto a titolo di penale, in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Servizio Tecnico riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

Il contratto è altresì risolto, in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Servizio Tecnico e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In ogni caso, il contratto potrà essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti, con conseguente restituzione della cauzione all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al terzo migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari alla data della comunicazione dell'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di 1/10 (undecimo) dell'importo dei lavori non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

### **1.17. Osservanza dei contratti collettivi**

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 legge 30.05.70, n. 300).

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione Committente acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione Committente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta appaltatrice non può opporre eccezione all'Amministrazione Committente neanche a titolo di risarcimento danni.

### **1.18. Disposizioni antimafia**

La Ditta è obbligata all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (leggi: 13.09.1982, n. 646, 12.10.1982, n. 726 e 19.03.1990, n. 55, 13.08.2010, n. 136, e loro ss.mm.ii.).

### **1.19. Applicazione delle norme di sicurezza nel lavoro**

Data la caratteristica delle opere in previsione e della conseguente attività di cantiere, è prevista la redazione di uno specifico Piano di Sicurezza ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

### **1.20. Condizioni particolari**

Non viene accordato all'Appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice civile, pertanto il Comune si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri imprenditori. L'Appaltatore si impegna espressamente a stabilire cordiali rapporti di collaborazione con questi ultimi evitando ogni interferenza e sovrapposizione di attività e a consentire loro l'accesso alla zona dei lavori anche attraverso passaggi costruiti a sue spese, l'uso parziale o totale dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente, senza pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore è tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, delle forniture e dei lavori eseguiti da altre ditte per conto del Comune.

Il subappalto dei lavori sarà regolato dalla vigente legislazione.

### **1.21. Danni di forza maggiore**

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi, essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese.



Infine, resta contrattualmente stabilito che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Inoltre, nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera.

### **1.22. Misurazione dei lavori**

Per tutto quanto non diversamente precisato nell'elenco prezzi di cui all'Art. 1.28, valgono le norme contenute nel presente articolo.

I prezzi dell'Elenco allegato comprendono e compensano: ogni trasporto, tiro in alto, esecuzione dei ponteggi e degli altri mezzi ordinari e straordinari richiesti dalla natura del lavoro; ogni occorrente lavorazione, fornitura e prestazione accessoria per dare il lavoro compiuto ed efficiente in opera a qualunque altezza, nonché tutti gli altri oneri specificati nel presente Capitolato, se nelle singole voci di elenco prezzi ciò non sia espressamente, diversamente indicato.

### **1.23. Contabilità dei lavori a misura**

Per questo intervento non sono previsti lavori a misura.

### **1.24. Liquidazione del corrispettivo**

L'Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo, l'Appaltatore emetterà fattura elettronica, redatta secondo quanto stabilito dalle norme fiscali in vigore, intestata a "Comune di Valchiusa – Codice Fiscale: 93048770015- P.Iva: 12034490016 – Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa (TO)" e recanti le modalità di pagamento comprensive del Codice IBAN. Il codice amministrazione per la fatturazione è: UF28H3

La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto successivamente al ricevimento della fattura, previo parere favorevole di cui alla suddetta attestazione ed in seguito all'acquisizione di D.U.R.C. On Line (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare ed in corso di validità.

La liquidazione di cui trattasi avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, sulla base di quanto previsto dal successivo Art.1.29 ("Tracciabilità dei flussi finanziari") del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni e delle scadenze contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

In occasione di ogni singolo pagamento, la Stazione Appaltante opererà sull'importo dovuto, al netto dell'I.V.A., una trattenuta dello 0,50 per cento, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte della Stazione medesima, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 (disposizioni integrative e correttive al Codice Appalti).

### **1.25. Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 20/2016, le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, senza una nuova procedura di affidamento se dette modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

### **1.26. Elenco dei prezzi unitari**

Le opere eseguite a misura saranno compensate in base ai prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi richiamato all'Art. 1.28.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato, nessuno escluso o eccettuato.

I materiali di eventuali marche indicative riportate a titolo esemplificativo nell'Elenco Prezzi potranno essere sostituiti, occorrendo, con materiali di altre marche, a condizione che abbiano le stesse caratteristiche tecniche, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori.

Per quanto concerne le opere a corpo e le eventuali opere in economia, si rimanda agli artt.7 e 8 del presente Capitolato.

### **1.27. Nuovi prezzi**

Ove occorranza, in corso d'opera, categorie di lavori non previste nel suddetto elenco, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili compresi nel contratto, ovvero - quando sia impossibile, in tutto o in parte, l'assimilazione - ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo (mano d'opera, materiali, trasporti e noli) validi alla data dell'offerta.

I nuovi prezzi formeranno parte integrante dell'elenco allegato al presente Capitolato.

Dal punto di vista procedurale i nuovi prezzi saranno oggetto di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi fra l'Impresa e l'Amministrazione, cui dovrà seguire la stipula di un atto di sottomissione che impegni contrattualmente le parti al rispetto di quanto concordato.

### **1.28. Elenco prezzi**

Per la determinazione dei corrispettivi delle opere eseguite a misura si fa espresso riferimento alla Tariffa dei Prezzi per Opere edili e del Recupero edilizio della Regione Piemonte (edizione 2023) e a specifiche valutazioni quando non è stato possibile avvalersi degli elenchi sopraccitati.

### **1.29. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.

La citata Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti, il cui Codice Identificativo Gara (C.I.G.) sarà fornito successivamente.

### **1.30. Emissione di ordini in pendenza di stipulazione del contratto**

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale mediante l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo Art. 1.32.

### **1.31. Garanzia provvisoria**

L'Appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, ridotta del 50% in ipotesi di possesso da parte dell'operatore economico, di certificazione attinente all'opera da realizzare, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fidejussore a rilasciare fidejussione per la cauzione definitiva, in caso d'aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà prevedere espressamente la rinuncia a beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

### **1.32. Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione verrà svincolata nei modi previsti all'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all'art. 218 del DPR 207/2010. La mancata costituzione della garanzia entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante per la stipulazione del contratto determinerà la revoca dell'affidamento dei lavori e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

### **1.33. Divieto di cessione del contratto-cessione del credito**

È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **1.34. Fallimento dell'Appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

#### **1.35. Responsabilità per danni e controversie**

L'Appaltatore risponde pienamente per danni alle persone e alle cose che potessero derivare al Comune e/o a terzi per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento dei lavori, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa e responsabilità. Nel caso di controversie insorte tra il Comune e la ditta aggiudicataria, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Le domande ed i reclami vanno presentati per iscritto.

#### **1.36. Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'appalto ed al termine del medesimo sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ivrea.

## **CAPO II - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODI DI ATTUAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

### **ART. 2: ATTUAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

#### **2.0. Prescrizioni particolari**

Le particolari condizioni ambientali impongono che nelle lavorazioni siano osservate le seguenti prescrizioni:

- a) preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi tipo di scavo, l'Impresa dovrà redigere a sue spese uno stato di consistenza delle strutture dei fabbricati che a giudizio della Direzione dei Lavori presentino situazioni di criticità; lo stato di consistenza dovrà accertare la presenza di eventuali dissesti in atto all'interno o all'esterno dei manufatti o di tracce di umidità da documentare con fotografie, grafici e relazioni descrittive; dovrà essere consegnato al Direttore dei Lavori in modo che al termine delle operazioni sia possibile verificare se le stesse hanno provocato nuove criticità;
- b) prima della rimozione delle pavimentazioni esistenti dovrà essere riportato il livello dello stato attuale ed essere redatto verbale sottoscritto dalla D.L. ed ove da questi lo ritenga necessario anche dal proprietario del fabbricato;
- c) dovrà essere sempre garantito l'accesso pedonale al fabbricato.

#### **2.1. Demolizioni e rimozioni**

Le demolizioni parziali o complete relative a qualsiasi manufatto devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi. Pertanto, rimane vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che devono invece essere trasportati o guidati in basso, nonché di sollevare polvere. I materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve provvedere alle necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali riutilizzabili che devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti o oltrepassati i limiti fissati saranno, pure a cura e spese dell'Impresa, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della D.L. devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L., usando le cautele necessarie per non danneggiarli. Tali materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante la quale potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto od in parte nei lavori con i prezzi indicati nell'allegato elenco prezzi.

L'Impresa deve trasportare nella pubblica discarica i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni o dalle rimozioni.

## **2.2. Malta e conglomerati**

I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno in ogni impasto essere misurati in apposite casse, dalla capacità prescritta dalla D.L. L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a mezzo di macchine impastatrici e mescolatrici. Per i conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nella norma della Legge 5-11-71 n.1.086 e D.M. 30-5-74 e successivi decreti applicativi. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola giornata del loro confezionamento.

## **2.3. Malte preconfezionate**

Si potrà ricorrere a malte preconfezionate che presentino un dosaggio controllato degli additivi chimici, sabbie selezionate in relazione ad una curva granulometrica ottimale e cementi ad alta resistenza.

Tali malte dovranno garantire un'espansione controllata. Durante il loro uso l'Appaltatore sarà tenuto, su richiesta della D.L., a prelevare i campioni necessari per effettuare prove ed analisi che potranno essere ripetute durante il corso dei lavori od in sede di collaudo. Le malte preconfezionate potranno essere usate per stuccature profonde, incollaggi, ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione e per tutti quei lavori previsti dal progetto, prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L.

In ogni fase l'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso prescritte dalle ditte produttrici e dovrà utilizzare le apparecchiature più idonee per garantire ottima omogeneità all'impasto oltre a contenitori specifici di adatte dimensioni. Dovrà attenersi inoltre a tutte le specifiche di applicazione e di utilizzo fornite dalle ditte produttrici nel caso dovesse operare in ambienti o con temperature e climi particolari.

Sarà in ogni modo consentito l'uso di malte premiscelate pronte per l'uso purché ogni fornitura sia accompagnata da specifiche schede tecniche relative al tipo di prodotto, alle tecniche di preparazione e applicazione oltre che da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la qualità dei leganti e degli eventuali additivi. Nel caso in cui il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

## **2.4. Tubazioni**

### **a) Tubazioni in genere**

del tipo e dimensioni prescritte, dovranno evitare bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. Dovranno essere provate, a cura e spese dell'Impresa, prima della loro messa in

funzione, nel caso si manifestassero delle perdite o delle anomalie anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a spese dell'Impresa. Sono inoltre a carico dell'Impresa le riparazioni di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, ecc, anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, compresa ogni opera di ripristino;

#### **a) Condotte di acqua potabile**

dovranno conservare i caratteri di potabilità dell'acqua, dall'origine fino alla distribuzione, pertanto occorre:

- procedere con accortezza al fine di evitare l'imbrattamento delle tubazioni prima, durante e dopo la posa;
- operare, prima della posa, la pulizia meccanica delle tubazioni, il lavaggio ed, ove occorre, la disinfezione con ipoclorito e con cloro in calce;
- provvedere, dopo la posa, al lavaggio delle tubazioni, facendo scorrere l'acqua a piena gola e per molto tempo e, ove occorra, successivamente acqua clorata nelle concentrazioni e con gli accorgimenti, che saranno stabiliti, di volta in volta e caso per caso, dalla D.L. e dall'Autorità Sanitaria.

#### **b) Tubazioni in PVC**

dovranno essere comprensive di tutti quei pezzi speciali, quali collari, zanche, graffe, nel rispetto delle norme UNI 7448/75 UNI 7441/75 per acquedotti, UNI 7447/75 e UNI 7441/75 per fognature. Avranno spessore variabile a seconda del diametro e innesto a bicchiere; saranno posati con giunto del tipo non scorrevole, ottenuto per incollaggio. Per la posa si dovrà provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, mediante solvente adatto, assicurandosi che esse siano integre quindi si effettuerà la spalmatura sia dell'interno del bicchiere che dell'esterno della punta della canna successiva con apposito collante, verrà successivamente introdotta la canna nel bicchiere fino in fondo con torsione della stessa sino al completo bloccaggio; ultimate le operazioni di fissaggio si procederà alla formazione del coronamento con uno strato di materiale sabbioso dello spessore non inferiore a cm. 20. La regolarizzazione del terreno sul fondo dello scavo per la formazione della pendenza dovrà essere effettuato a mano.

#### **c) Tubi in polietilene**

dovranno essere del tipo ad alta densità (PEAD) con marchio di qualità, comprensivi di tutti i pezzi speciali delle diverse opere, rispondenti ai requisiti di cui alle norme UNI 7611 per quanto attiene gli acquedotti e UNI 7613 per la costruzione di condotte fognarie in genere. Le tubazioni a parete strutturata dovranno essere conformi alle norme DIN 16961/12.

### **2.5. Pavimenti e rivestimenti in ceramica**

Con riferimento alla norma UNI 11493, la posa in opera delle pavimentazioni dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente



osservate le disposizioni impartite dalla D.L. Essa dovrà rispettare le indicazioni di progetto e della D.L.

Trattandosi di completamento di pavimenti e di rivestimenti esistenti, particolare cura dovrà essere posta per garantire il più preciso allineamento agli elementi già in opera.

Le opere dovranno essere consegnate finite e prive di alterazioni. Ove risultassero in tutto od in parte danneggiate per il passaggio abusivo di mezzi o persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

La scala dovrà essere consegnata finita e pulita senza macchie di sorta. Ove risultassero in tutto od in parte danneggiata per il passaggio abusivo di mezzi o persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

## **2.6. Pavimenti e battiscopa in pvc - Norme generali e particolari**

Per quanto riguarda questo tipo di prodotto, la norma di riferimento è la UNI 11515. La posa in opera delle pavimentazioni dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le disposizioni impartite dalla D.L. Essa dovrà rispettare le indicazioni di progetto e della D.L.

Trattandosi di pavimenti e battiscopa, particolare cura dovrà essere posta per garantire il più preciso allineamento agli elementi già in opera.

Le opere dovranno essere consegnate finite e prive di alterazioni. Ove risultassero in tutto od in parte danneggiate per il passaggio abusivo di mezzi o persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

La scala dovrà essere consegnata finita e pulita senza macchie di sorta. Ove risultassero in tutto od in parte danneggiata per il passaggio abusivo di mezzi o persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

## **2.7. Ripristino pavimento esistente in legno**

I pavimenti in legno datati si presentano spesso con discromie e danni. La levigatura dovrà essere realizzata con le attrezzature adatte, in grado di rendere il rivestimento perfettamente liscio. In seguito, si procederà con la verniciatura ad acqua per evitare la formazione di macchie. La norma UNI di riferimento è la 11368.

## **2.8. Opere in cartongesso - Norme generali e particolari**

Le lastre di cartongesso dovranno essere immagazzinate correttamente onde evitare imbarcamenti che potrebbero pregiudicare la corretta messa in opera. Tra la lastra in cartongesso e i montanti strutturali in acciaio dovrà essere interposta una banda in gomma per attenuare vibrazioni e migliorare l'isolamento acustico. L'Impresa sarà obbligata a controllare gli ordinativi e a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potrebbero verificarsi per l'omissione di tale controllo. La norma UNI di riferimento per il pannello è la UNI 11424/2011, mentre per la parete è UNI 520/2009.

## **2.9. Tinteggiatura**

La tinteggiatura delle pareti e degli arredi in legno dovrà essere realizzata con tutti gli accorgimenti e cure necessarie, facendo attenzione di non sporcare o macchiare altri manufatti già posti in essere, seguendo le indicazioni degli elaborati di progetto e del D.L.

### **2.10. Impianti tecnologici: impianti elettrici e termoidraulico**

Per quanto riguarda l'impianto termo-idraulico e l'impianto elettrico (220v), si tratta di implementare l'impianto già esistente e l'Impresa esecutrice dovrà seguire le indicazioni grafiche di progetto e della D.L. per le approvazioni necessarie agli impianti elettrico e idrosanitario.

Il laboratorio di trasformazione delle erbe necessita, invece, di corrente a 380v e, pertanto, il progetto sarà realizzato da un tecnico abilitato, di cui l'Impresa esecutrice dovrà seguire le indicazioni grafiche e di progetto e a cui farà riferimento per l'approvazione dell'impianto.

In particolare si prescrive quanto segue:

- i materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, presentare caratteristiche conformi con quanto stabilito dalle leggi e i regolamenti attualmente in vigore, dalle Norme del C.N.R., dell'U.N.I., dell'I.S.P.E.S.L., dei VV.F., del C.E.I. e da quanto altro prescritto negli articoli successivi;
- l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'Impresa Esecutrice dalle responsabilità che le competono per la buona riuscita degli impianti;
- la ditta appaltatrice dei lavori dovrà tenere conto delle Norme, Leggi, Decreti, ecc, emanati e/o emanandi nel periodo intercorrente tra il momento della consegna del progetto alla Pubblica Amministrazione ed il collaudo degli impianti; in tale periodo sarà anche premura della D.L. provvedere alle necessarie modifiche del progetto per garantire la conformità e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori; in assenza di tali condizioni, non dovranno essere apportate modifiche agli schemi di progetto, se non autorizzati dalla D.L.
- al termine dei lavori, nel tempo determinato dal committente in accordo con la D.L., ciascuna impresa dovrà rilasciare al committente il certificato di conformità dell'impianto di competenza, completamente compilato in ogni parte, comprese le tavole grafiche di cantiere e le relazioni di calcolo, se necessarie, controfirmato;
- gli impianti in oggetto devono essere completamente funzionanti e collaudati nell'ottica della consegna chiavi in mano;
- le opere relative all'impianto sono state valutate comprensive di assistenze murarie. Con tale affermazione si intendono comprese tutte quelle opere edili di demolizione e ripristino, di piccola e media importanza, necessarie per consentire la posa specifica e precipua degli impianti di cui all'oggetto;
- gli impianti, prima dell'entrata in servizio, dovranno essere sottoposti a tutte le verifiche iniziali previste dalla norma CEI 64-8/6 applicabili alla tipologia di impianto considerato. Analogamente le verifiche dovranno essere ripetute in occasione di modifiche sostanziali ed importanti dell'impianto, allo scopo di assicurare che tali modifiche siano state realizzate conformemente alle norme applicabili ed in particolare alle norme CEI.

## **2.11. Collocamento - Norme generali**

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose sino alla consegna, anche se il collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte fornitrici del materiale o del manufatto.

### **2.11.1. Collocamento di manufatti in cartongesso**

I pannelli in cartongesso, dopo essere state immagazzinate con cura (appoggiate su superficie piana in un luogo asciutto), saranno messe in opera con tutti gli accorgimenti e cure necessari. Il montaggio dovrà essere fatto esattamente, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco tenendo opportuno conto delle variazioni termiche.

### **2.11.2. Collocamento in opera di tinte e smalti**

Le latte di tinta lavabile e traspirante dovranno essere immagazzinate correttamente, onde evitare alterazioni delle stesse che potrebbero pregiudicare la corretta messa in opera. L'Impresa dovrà controllare gli ordinativi, ponendo attenzione a che le colorazioni scelte combacino con i codici presenti nei contenitori e che vengano stese seguendo le indicazioni di progetto. La norma UNI di riferimento è la 8681.

### **2.11.3. Collocamento in opera di manufatti in ceramica**

L'Impresa dovrà avere la massima cura per evitare rotture, scheggiature, graffi, ecc, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo. Pertanto, essa dovrà provvedere a sue spese alle protezioni con materiale idoneo di spigoli, cornici, pavimenti, ecc, restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato o a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della D. L., la riparazione non fosse possibile. È vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi. Tutti i manufatti di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla Direzione dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.

#### **2.11.4. Collocamento in opera di manufatti in pvc**

L'Impresa dovrà avere la massima cura per evitare rotture, scheggiature, graffi, ecc, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo. Pertanto, essa dovrà provvedere a sue spese alle protezioni con materiale idoneo, restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato o a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile. Tutti i manufatti di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla Direzione dei Lavori; i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole dell'arte, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile.

#### **2.11.5. Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'Amministrazione appaltante**

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato all'Impresa in cantiere, che provvederà all'immagazzinamento, custodia e, successivamente, alla posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. Inoltre, per il collocamento in opera dovranno seguirsi tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.

### **CAPO III - REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E COMPONENTI, MODALITA' DELLE PROVE**

#### **Art. 3: REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

Per quanto riguarda la qualità dei materiali e dei componenti e le specifiche tecniche inerenti agli impianti elettrici e meccanici questi devono soddisfare i requisiti imposti dalle normative vigenti e alle indicazioni dell'elenco prezzi.

#### **3.1. Materiali in genere**

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della D. L., siano riconosciute della migliore qualità e rispondano ai requisiti in appresso indicati. Ogni qual volta la D.L. lo ritenga opportuno, potrà eseguire esperimenti ed analisi dei materiali impiegati e potrà fare asportare dal cantiere, a spese dell'Impresa, vietandone l'impiego, quelli che dovessero risultare, a suo esclusivo giudizio, non rispondenti ai requisiti richiesti. Non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo né compenso da parte dell'Amministrazione appaltante. L'Amministrazione appaltante non è tenuta a pagare sovrapprezzi per materiali di qualità migliore o eccedenti per quantità di quanto prescritto o ordinato anche se le opere possano riceverne miglioramento.

L'Impresa dovrà giustificare la provenienza di tutti i materiali ogni qualvolta la D.L. gliene faccia richiesta, mentre potrà impiegare i materiali proveniente dagli scavi e dalle demolizioni, purché ritenuti idonei dalla D.L.

Per ogni materiale da porre in opera l'Impresa è tenuta a predisporre un' idonea campionatura a disposizione della D.L. e dell'Amministrazione appaltante con almeno 10 giorni di anticipo rispetto al momento della posa.

Tutti i materiali forniti in cantiere dovranno essere corredati dai certificati indicanti la provenienza, le caratteristiche e la qualità.

### **3.2. Acqua, calce, leganti idraulici, additivi**

#### **a) Acqua**

L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. Non dovrà presentare tracce di sali, di aggressivi chimici e di inquinamenti organici ed inorganici.

#### **b) Calce**

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento della esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

#### **c) Leganti idraulici**

I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 03.06.68 e successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere conservati in magazzini ben coperti, su tavolati in legno bene riparati dall'umidità. Qualora, anche dopo l'esito favorevole delle prove di controllo e l'accettazione da parte della D.L., si dovesse riscontrare che il cemento non è più allo stato di polvere completamente sciolta, o contenga grani di impurità o parti avariate, la D.L. potrà scartare l'intera partita.

#### **d) Additivi**

Gli additivi per impasti cementizi dovranno essere esenti da ioni aggressivi (cloruri, solfati, nitrati, ecc.) e comunque non produrre un aumento di ritiro. Potranno impiegarsi resine sintetiche, bitume od altri materiali, ma dovranno corrispondere alle seguenti norme UNI: - 7101 - 72, - 7102 - 72, - 7103 - 72. In caso contrario saranno accettati solo dopo aver dimostrato la validità mediante documentazione sperimentale giudicata idonea dalla D.L.

### **3.3. Materiali per pavimentazioni**

I materiali per le pavimentazioni dovranno essere conformi alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti. I prodotti sono considerati al momento della fornitura; ai fini della loro accettazione, il D.L. può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

#### **a) piastrelle da pavimentazione e rivestimento in ceramica**

Le caratteristiche fisicomeccaniche della ceramica devono rientrare nei limiti previsti dai tipi di impiego e dalla normativa vigente.

#### **b) lastre in pvc per la pavimentazione**

Le caratteristiche fisicomeccaniche del pvc devono rientrare nei limiti previsti dai tipi di impiego e dalla normativa vigente

### **3.4 Tubazioni**

Tutte le tubazioni dovranno rispondere ai requisiti della L. 02.02.1974 n.64 e al D.M. 12.12.1985.

#### **a) Tubi di acciaio**

I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.

#### **b) Tubi di pvc**

I tubi di pvc dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e continua, devono resistere agli acidi ad eccezione dell'acido nitrico e devono soddisfare le norme U.N.I. vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla norma U.N.I. 7448-75:

1. Scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla norma U.N.I. 7443-75 ed avere gli spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la norma U.N.I. 7444-75;
2. Scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi corrispondenti alla norma U.N.I. 7443-75 ed avere gli spessori di tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la norma U.N.I. 7444-75. Sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo e temperatura di 70 C , ed a flusso intermittente fino alla temperatura di 90 C, condizioni sufficienti per lo smaltimento delle acque delle utenze domestiche;
3. Condotte interrate: devono corrispondere alla norma U.N.I. 7447-75;
4. Adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano alla norma U.N.I. 7441-75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, alla circolare del Ministero della Sanità n. 125 del 18-07-1967 che disciplina l'utilizzazione di pvc per tubazioni di acqua potabile. I pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere a norma U.N.I. 7442-75.

### **3.5. Materiali diversi**

#### **a) Sigillanti**

Secondo la formula di presentazione e di applicazione, i sigillanti possono essere:

- liquidi autolivellanti se, versati in giunti orizzontali dell'ampiezza richiesta, sono in grado di presentare di per se stessi superficie liscia e livellata;
- pastosi, di media consistenza, tixotropici, applicati manualmente o mediante estrusione (spatola, pompa) in giunti verticali dell'ampiezza richiesta, non presentano colatura;
- pastosi, ad alta consistenza, se devono essere formati a mano per poter essere applicati o sono già disponibili in nastri preformati;
- solidi, se devono essere fusi per permettere l'applicazione mediante collatura nell'interspazio da sigillare.

I sigillanti, a seconda delle loro prestazioni, si distinguono in sigillanti ad alto recupero elastico ed a basso recupero elastico.

Le superfici di connessione dovranno essere accuratamente ripulite da ogni traccia di polvere, oli, grassi, ruggine, verniciature e dovranno essere esenti da ogni traccia di umidità e perciò perfettamente asciutte.

Le superfici di connessione delle pietre, dei marmi, delle murature, dei conglomerati cementizi dovranno essere sane, cioè non soggette a sgretolarsi; le malte ed i conglomerati dovranno aver raggiunto la loro presa.

I sali alcalini dovranno essere eliminati con ripetuti lavaggi o con altri idonei Sistemi. Le superfici di connessione in legno dovranno essere sane. Prima dell'applicazione della massa sigillante sulle superfici dovranno essere applicati gli appropriati fissatori o collanti (primer), se così prescritto dalla ditta produttrice.

#### **Art. 4: CAMPIONI E PROVE**

Art. 4.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, quando ne sia richiesto dalla D.L., nelle qualità, forma e dimensioni e con la lavorazione che gli verrà richiesta, campioni e prove di ogni materiale e di ogni componente.

### **CAPO IV – MODALITÀ PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 5: NORME GENERALI**

Art. 5.1 I prezzi formulati sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato Speciale ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi sono quindi compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale, le spese generali e l'utile dell'appaltatore. Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate. Nessun maggior compenso spetterà quindi all'Appaltatore per effetto di tali omissioni, né potrà pretendere la risoluzione del contratto adducendo a motivo eventuali errori di valutazione oppure l'eccessiva onerosità dell'opera. L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro.

#### **Art. 6: LAVORI COMPENSATI A MISURA**

Non sono previste opere appaltate a misura.

**Art. 7: LAVORI COMPENSATI A CORPO**

Per le opere appaltate a corpo, il prezzo stabilito è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere, con l'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale.

I lavori a corpo da eseguirsi sono elencati al CAPO II del presente Capitolato Speciale.

**Art. 8: LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA**

Eventuali lavori in economia, preventivamente concordati ed autorizzati dalla D.L., saranno compensati in base all'Elenco Prezzi della Regione Piemonte, comprendenti la mano d'opera, i noli ed i trasporti comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'Impresa.